

delle visite domiciliari, perchè voi, in mancanza dell'autorità giudiziaria (notate bene, *in mancanza dell'autorità giudiziaria*), perchè voi non dovrete autorizzare, non l'agente, ma il magistrato, ossia ufficiale di pubblica sicurezza? Non mi pare logico che mentre voi attribuite ai medesimi, in certi casi, la facoltà delle visite domiciliari, e di verbalizzare, vogliate poi escluderli quando, non essendovi autorità giudiziaria, sono richiesti dalle autorità doganali.

Di conseguenza ritengo che l'articolo della Commissione debba esser votato tal quale colla sola sostituzione della parola *indizio* alla parola *sospetto*.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**DE CESARE, relatore.** La Commissione non mette molta importanza alla parola *sospetto*, epperò è disposta ad accettare la parola *indizio*. Ma in quanto all'autorità di pubblica sicurezza, chi non sapesse a quali provincie d'Italia appartengono gli onorevoli Pessina e Castellano, si accorgerebbe agevolmente che appartengono all'ex-regno di Napoli, ove il principio fondamentale del Governo era il *sospetto*. Quindi essi, presi certamente da quest'antica paura, vorrebbero bandire il *sospetto* e le guardie di pubblica sicurezza, le quali ricordan loro l'antica polizia borbonica.

Ma oggi nel libero regno d'Italia, ove gli ufficiali di pubblica sicurezza appartengono eziandio ad un onorevole magistrato, e possono considerarsi come magistrati onorevoli, probi, onesti e prudenti, credo che si possa benissimo stabilire che, in mancanza dell'autorità giudiziaria, si debba ricorrere all'autorità di pubblica sicurezza in affare di contrabbando.

Badate bene, o signori, al modo con cui si fa il contrabbando. Noi, che apparteniamo alle provincie meridionali, lo sappiamo pur troppo. Quando dunque il doganiere si rivolge all'autorità giudiziaria, e non la trova, dovrà lasciar consumare il contrabbando? Perchè non potrà rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza?

Lasciamo stare per un momento le alte teorie ed atteniamoci un poco alle cose pratiche, ai mezzi più facili e sicuri per governare. Le alte teorie sono bellissime, ed io le venero e le accetto, ma sino al punto che non presentano un ostacolo insormontabile nell'attuazione delle leggi stesse.

La Commissione conseguentemente non ha difficoltà, ripeto, di accettare la parola *indizio* in luogo di *sospetto*, e credo che il Governo pure accetterà questa modificazione; ma in quanto all'altra parte della questione mostriamo d'aver più confidenza negli agenti di un Governo libero ed onesto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

**CAPONE.** La cedo al deputato De Filippo.

**DE FILIPPO.** Dirò poche parole in sostenimento dell'emendamento proposto dall'onorevole Pessina.

Anch'io sono napoletano; io pure temo della parola *sospetto* e ne ho paura, non già perchè io sia napoletano, ma perchè tutti dobbiamo spaventarci di questa terribile parola. L'onorevole De Cesare diceva: quando si tratterà di eseguire una visita domiciliare, naturalmente si partirà da un movente certo, dai sospetti, dagli indizi, dalle ragioni positive che danno facoltà all'autorità giudiziaria di procedere a tali visite. Per verità, lo confesso francamente, io non vorrei mettere l'inviolabilità del mio domicilio nell'arbitrio e nel criterio degli agenti di polizia; amo di più che la legge parli chiaramente a questo riguardo, come in tutte le sue disposizioni. Mi associo quindi all'emendamento Pessina, che vuole sostituita la parola *indizio* a quella di *sospetto*.

Vengo ora alla seconda parte della questione.

L'onorevole Paternostro diceva che non si viola lo Statuto nel modo con cui l'articolo è redatto.

L'articolo 26 dello Statuto dice che debbano esservi delle forme che garantiscono l'esecuzione di una legge, ma queste forme esistono nell'articolo 15, quindi esso debbe essere sanzionato nel modo come venne dalla Commissione compilato. Ma non è questa la questione: è questione di vedere che specie di forma vi sia, se è la forma legale, giudiziaria; la forma che ha il suo fondamento nei principii incontrastabili di legge.

Se l'onorevole Paternostro può rispondermi affermativamente, allora io sarò dell'opinione dell'onorevole Paternostro; ma se la forma diversifica dalle norme dei procedimenti giudiziari che si adoperano per gli altri reati, che diminuisce le guarentigie sanzionate dal Codice di procedura penale per l'inviolabilità del domicilio, allora giustamente noi diciamo che questa forma non la vogliamo.

Qual è la ragione per cui per questa specie di reati debba procedersi in una guisa diversa da quella che si pratica per gli altri reati?

L'onorevole relatore De Cesare la fa consistere nell'interesse finanziario, nel pericolo che un qualche contrabbando (laddove si accogliesse l'emendamento che io appoggio) potrebbe non esser sorpreso, e l'autore rimanere impunito.

Ma io rispondo: ammettiamo pure che un qualche contrabbando si consumi, perchè l'autorità giudiziaria non è giunta in tempo a sorprenderlo nel domicilio del contrabbandiere o di colui che l'abbia ricettato; avvenga pure che un qualche colpevole resti impunito. Già questi casi saranno rarissimi, poichè quando il contrabbando è sfuggito alla vigilanza delle guardie doganali, difficilmente si potrà rinvenire in un qualche domicilio; come pure sarà difficile che non si trovi pronto un ufficiale di polizia giudiziaria per procedere celeremente ad una perquisizione domiciliare. Ma per questi casi rarissimi dobbiamo noi allontanarci dalle norme sanzionate nelle nostre leggi di procedura penale che metton capo alla libertà dei cittadini, all'inviolabilità del domicilio?

Quindi, tanto le ragioni state poste avanti dall'onorevole Paternostro, come quelle dell'onorevole De Cesare, per persuaderci essere questa una legge eccezionale, e quindi doversi provvedere con mezzi eccezionali, non hanno menomamente modificato il mio convincimento, epperò io insisto nell'appoggiare l'emendamento Pessina.

**PRESIDENTE.** Avendo la Commissione accettata la prima parte. . .

**CASTELLANO.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** . . . di questo emendamento, che consiste nel sostituire la parola *indizio* alla parola *sospetto*, prego gli oratori a restringersi alla seconda parte.

La parola è al deputato Castellano per un fatto personale.

**CASTELLANO.** L'onorevole De Cesare ha detto che dalle mie parole chi non lo avesse saputo avrebbe indovinato che appartengo all'ex-regno di Napoli.

Io nego recisamente la sua asserzione. Mai ho avuto alcun che di comune col Governo che è stato abbattuto in quelle provincie, non per ultima causa, appunto per quella che costituiva il *sospetto* in permanenza come norma della sua dispotica condotta.

Io appartengo alle provincie napoletane, le quali fanno parte del Regno d'Italia, il quale è uscito dal suffragio universale che ha proclamato la monarchia costituzionale, quella monarchia, cioè, la quale non permette altro dispotismo che quello della legge, perchè è il solo dispotismo della legge che assicura la libertà, giammai quello degli agenti che sono